INFORMATIVA

Sicurezza sul lavoro

Accordo sulla formazione dei lavoratori e del datore di lavoro/RSPP

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 8 dell'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati i due accordi di data 21/12/2011 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativi, il primo, alla formazione dei lavoratori e, il secondo, per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP I *Testo completo disponibile sul sito* www.simmetrie.info

a) La formazione dei lavoratori ai sensi dell'art 37 del decreto legislativo 81/08.

L'accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento per i lavoratori, i preposti e i dirigenti nonché la formazione facoltativa per i soggetti all'articolo 21 del medesimo decreto [fra cui lavoratori autonomi e imprese familiari].

Il percorso formativo previsto per i lavoratori si articola in 2 moduli. Una "formazione generale" della durata minima di 4 ore e una "formazione specifica" della durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione della valutazione dei rischi o del comparto di appartenenza dell'azienda. All'accordo, è allegato una tabella che indica la categoria di appartenenza della codifica ATECO 2002-2007. Per i Preposti la formazione è prevista per una durata minima di 8 ore. Per ogni lavoratore è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Riepilogo formazione lavoratore Classe di rischio	Formazione generale	Formazione specifica	Aggiornamento [5 anni]
Bassa	4 ore	4 ore	6 ore
Media	4 ore	8 ore	6 ore
Alto	4 ore	12 ore	6 ore

b) La formazione per il datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP

Il percorso formativo per i nuovi datori di lavoro che si nomineranno RSPP della propria realtà è, come nel caso dei lavoratori, differenziato il base al livello di rischio dell'azienda.

Classe di rischio	Formazione	Aggiornamento [5 anni]
Bassa	16 ore	6 ore
Media	32 ore	10 ore
Alto	48 ore	14 ore

Ulteriore novità rispetto alla precedente versione dei corsi, oltre all'obbligo di frequenza, è la necessità di una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test in alternativa fra di loro finalizzati a verificare le conoscenze acquisite. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

Anche per i datori di lavoro è previsto il riconoscimento della formazione pregressa, quindi non sono tenuti a frequentare il corso coloro che possono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo formativo con un percorso conforme ai contenuti previsti dal DM 16/01/1997 [l'attuale corso di 16 ore] e coloro che sono esentati ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 626 del 1994. Per le nuove attività il datore di lavoro che inizia e che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Per ulteriori informazione Simmetrie srl a disposizione ai seguenti recapiti:

Dott.a Consuelo Poletti
Telefono 0461 820795
Fax 0461 427293
Email: direzione@simmetrie.info
www.simmetrie.info